

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 28/VIII/2007

C (2007) 3988 definitivo

NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28/VIII/2007

**che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi
all'importazione in un caso particolare.**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Domanda presentata dalla Repubblica Francese)

(Dossier REC 03/06)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28/VIII/2007

che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione in un caso particolare.

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Domanda presentata dalla Repubblica Francese)

(Dossier REC 03/06)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006²,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007⁴,

¹ G U L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² G U L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

³ G U L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

⁴ G U L 62 del 1.3.2007, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 10 novembre 2006, pervenuta alla Commissione il 16 novembre 2006, la Repubblica Francese ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del succitato regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Un operatore francese, in prosieguo "l'interessato", ha importato a partire dal 1996 un prodotto denominato acido ascorbico-2-glucoside (AA2G), che ha dichiarato costantemente alla voce tariffaria 2936 27 00 della Nomenclatura Combinata (NC), voce per cui è prevista l'esenzione dai dazi doganali. Il prodotto viene descritto come provitamina.
- (3) Per tutto il periodo delle importazioni, le autorità doganali francesi hanno accettato le dichiarazioni con la voce tariffaria 2936 27 00. In occasione di due prelievi di campioni sottoposti al laboratorio delle dogane, è stata confermata all'interessato tale classificazione: una prima volta per un'importazione avvenuta il 7 agosto 1998 e una seconda volta in occasione di un'importazione avvenuta il 18 febbraio 2002.
- (4) Il 15 gennaio 2003, una filiale del gruppo al quale appartiene l'interessato ha ottenuto dalle autorità tedesche un'informazione tariffaria vincolante (ITV) che classificava il medesimo prodotto alla voce tariffaria 2940 00 90 della NC, voce soggetta a dazi doganali. L'interessato è stato informato dell'adozione di tale ITV. L'ITV ha cessato di essere valida dal 1° gennaio 2004, a seguito di una modifica della Nomenclatura Combinata a partire da tale data, cambiamento che invalidava d'ufficio l'ITV emessa dalle autorità tedesche.
- (5) A marzo 2003, a seguito di una domanda di ITV formulata dalla filiale inglese del medesimo gruppo, le autorità doganali britanniche hanno classificato l'AA2G alla voce 2936 27, poi, due anni più tardi, hanno invalidato tale ITV ammettendo che la voce adottata dalle dogane tedesche a gennaio 2003 era di fatto quella corretta.
- (6) A maggio 2003, le autorità tedesche hanno comunicato alle autorità francesi i risultati di un controllo realizzato presso la filiale tedesca e il fatto che a loro avviso il prodotto doveva essere classificato alla voce 2940. Le autorità francesi hanno allora avviato un'inchiesta sulle operazioni dell'interessato; in tale occasione si sono recate presso i suoi locali ad ottobre e a dicembre 2003. Durante la visita di dicembre 2003, hanno proceduto ad un prelievo di campioni del prodotto in questione.
- (7) Dopo diversi scambi di vedute con le amministrazioni tedesca e britannica, l'amministrazione francese ha infine valutato che l'AA2G dovesse essere classificato alla voce 2940 00 della Nomenclatura del Sistema Armonizzato. Di conseguenza, le autorità francesi hanno ritenuto

che all'atto delle importazioni fosse sorta un'obbligazione doganale e hanno comunicato all'interessato, il 3 novembre 2005, l'importo dell'obbligazione doganale non prescritta, pari a XXXXXXXX.

- (8) Adducendo la propria buona fede e gli errori non rilevabili delle autorità competenti, l'interessato ha chiesto la non contabilizzazione a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione, sulla base dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 2913/92. A suo avviso, la non contabilizzazione sarebbe giustificata anche per le seguenti ragioni: l'ITV rilasciata dalla Germania è stata invalidata il 1° gennaio 2004; l'interessato avrebbe dato prova di una notevole diligenza facendo richiedere dalla filiale inglese dello stesso gruppo un'ITV per il medesimo prodotto; l'interessato non poteva sapere che dopo la verifica dell'ottobre 2003 le autorità francesi avrebbero alla fine rimesso in questione la classificazione che egli utilizzava; infine, l'interessato ritiene che la classificazione non fosse complessa e sostiene che il prodotto doveva essere classificato alla voce 2936 27 00.
- (9) Conformemente all'articolo 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'interessato ha indicato di aver preso cognizione del dossier trasmesso dalle autorità francesi alla Commissione e di non avere nulla da aggiungervi.
- (10) Con lettera del 26 febbraio 2007, pervenuta all'interessato il 27 febbraio 2007, la Commissione ha informato l'interessato che stava valutando di prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole per l'ammontare dei dazi relativi alle importazioni successive al 15 gennaio 2003, data di emissione da parte delle autorità tedesche dell'ITV che classificava l'AA2G alla voce tariffaria 2940 00 90.
- (11) Con lettera del 19 marzo 2007, pervenuta alla Commissione nello stesso giorno, l'interessato ha preso posizione in merito a tali obiezioni.
- (12) Di conseguenza il procedimento amministrativo è stato sospeso per un periodo di un mese, ai sensi dell'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (13) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 29 giugno 2007 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare questo caso.
- (14) A titolo preliminare, occorre osservare che l'argomentazione secondo cui la merce importata dovrebbe essere in effetti classificata sotto la voce dichiarata dall'interessato e non sotto quella adottata dalle autorità doganali costituisce una contestazione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Ora, tale contestazione non rientra nell'ambito della procedura di non contabilizzazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b, né della procedura di sgravio o rimborso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Infatti la

determinazione dell'esistenza dell'obbligazione e del suo importo rientra nella competenza degli Stati membri e non in quella della Commissione. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante le decisioni della Commissione relative alle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio / rimborso in equità non hanno come oggetto di deliberare sull'esistenza dell'obbligazione doganale o sul suo importo⁵. L'operatore che non ammetta l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la decisione che stabilisce detta obbligazione dinanzi ai giudici nazionali, conformemente all'articolo 243 del regolamento (CEE) 2913/92.

- (15) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (16) Secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il legittimo affidamento dell'operatore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali si basa detto affidamento.
- (17) Orbene, dal dossier risulta che le autorità francesi hanno effettivamente commesso un errore confermando in due occasioni la voce tariffaria dichiarata dall'interessato e accettando un gran numero di dichiarazioni con la voce tariffaria errata.
- (18) I servizi della Commissione ritengono che questi fatti configurino un errore delle autorità ai sensi del succitato articolo 220, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (19) Come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, al fine di verificare se l'errore delle autorità competenti fosse rilevabile dall'interessato, occorre tener conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova⁶.
- (20) Per quanto riguarda l'esperienza professionale, dal dossier emerge che l'interessato, che procede da numerosi anni ad operazioni di importazione per le quali applica la normativa doganale, deve essere considerato un operatore esperto.
- (21) Per quanto riguarda la natura dell'errore, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stimato che fosse opportuno valutarla tenendo conto, in particolare, della complessità della normativa in questione e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno persistito nel loro errore.

⁵ Si vedano le sentenze "Sportgoods" (causa C-413/96 – 24.9.1998), "Kia Motors" (T-195/97 – 16.7.1998) e "Hyper Srl" (T-205/99 – 11.7.2002).

⁶ Si veda la sentenza "Deutsche Fernsprecher GmbH" (causa C-64/89 – 26.6.1990).

- (22) Come risulta nella domanda trasmessa dalle autorità francesi, tali autorità hanno persistito nel loro errore dall'agosto 1998, data della prima importazione oggetto di un'analisi da parte del laboratorio delle dogane, fino alla fine delle operazioni in questione, nel 2005.
- (23) Per quanto riguarda la complessità della normativa, occorre osservare quanto segue.
- (24) L'AA2G è un derivato di acido ascorbico o vitamina C e glucosio (uno zucchero). Potrebbe essere classificato sotto la voce 2936 27 00 come la vitamina C e i suoi derivati oppure sotto la voce 2940 00 00 come "eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939". In virtù della nota 3 del capitolo 29, il prodotto deve quindi essere classificato alla voce 2940 00 00. Si può precisare che già nel 1992 il testo della voce 2940 recitava "zuccheri...; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939", e non comportava l'esclusione dei prodotti della voce 2936. A prima vista, la classificazione dell'AA2G non sembra pertanto complessa.
- (25) D'altra parte, le note esplicative del Sistema Armonizzato trattano delle provitamine D (2936) e delle provitamine A (capitolo 32), ma non delle provitamine C. Inoltre tali note esplicative non comportano alcuna esclusione delle provitamine dalla voce 2940.
- (26) E' vero, tuttavia, che l'estratto della "Nomenclature pour la DEB" (Nomenclatura per la DEB)⁷ tratto dal sito internet della dogana francese e citato a pagina 7 delle osservazioni dell'interessato allegate alla domanda del 10 novembre 2006 indica, erroneamente, che le provitamine sono escluse dalla voce 2940. Nella sua lettera del 19 marzo 2007, l'interessato sottolinea che questa indicazione continua ad essere presente sul medesimo sito internet alla data del 1° marzo 2007.
- (27) Occorre altresì sottolineare che dalla banca dati ECICS⁸ (CUS 32666 e 32667) risulta che dei prodotti comparabili all'AA2G non sono stati classificati in tale banca dati sotto la voce 2940.
- (28) Inoltre si deve osservare che quando la filiale britannica dello stesso gruppo ha richiesto, spinta dall'interessato, un'ITV alle autorità britanniche, tali autorità hanno classificato il prodotto, a marzo 2003, sotto la voce 2936 27 00, prima di invalidare la medesima ITV due anni dopo ritenendo che di fatto l'AA2G rientrasse nella voce 2940 00.
- (29) Infine, l'ITV rilasciata dalle autorità tedesche nel 2003 è stata oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale competente e il Finanzgericht di Düsseldorf ha pronunciato una sentenza il 29 novembre 2006 con cui dispone che l'informazione tariffaria vincolante rilasciata dalle autorità tedesche il 15 gennaio 2003 era illegittima.

⁷ DEB: "Déclaration d'Echange de Biens" (Dichiarazione di Scambio di Beni).

⁸ ECICS: European Customs Inventory of Chemical Substances.

- (30) Tenuto conto di quanto sopra, occorre considerare che la normativa in questione nella fattispecie è complessa.
- (31) Per quanto riguarda la diligenza di cui ha dato prova l'interessato, occorre osservare quanto segue.
- (32) Dal dossier trasmesso dalle autorità francesi e in particolare dal processo verbale redatto da funzionari doganali il 3 novembre 2005, risulta che l'interessato sapeva che le autorità doganali avevano prelevato, il 1° dicembre 2003, dei campioni di AA2G per un'analisi. Anche se è solo a giugno 2005 che le autorità francesi hanno comunicato all'interessato l'importo dell'obbligazione doganale, non risulta in alcun modo dal dossier che tali autorità abbiano in qualunque maniera potuto far credere all'interessato che alla fine del 2003 il controllo fosse terminato; l'interessato non poteva quindi legittimamente sorprendersi per il fatto che con lettera del 23 giugno 2005 le autorità francesi abbiano affermato che ritenevano che l'AA2G dovesse essere classificato sotto la voce 2940 00 e gli abbiano comunicato, il 3 novembre 2005, l'importo dell'obbligazione doganale in questione.
- (33) Allo stesso modo, il fatto che l'ITV rilasciata dalle autorità tedesche a gennaio 2003 abbia cessato di essere valida a partire dal 1° gennaio 2004 non ha potuto confermare la convinzione dell'interessato circa la validità della voce tariffaria che egli utilizzava; infatti una semplice lettura della nomenclatura tariffaria applicabile a partire dal 1° gennaio 2004 mostra che la voce per cui è stata rilasciata l'ITV (2940 00 90) era stata soppressa, ma che la voce 2940 00 continuava ad esistere. Infatti, fino al 31 dicembre 2003, la voce 2940 00 comportava due suddivisioni: 2940 00 10 e 2940 00 90. A partire dal 1° gennaio 2004, queste due suddivisioni sono state unite sotto la voce 2940 00 00. Tale invalidazione non aveva quindi nessuna incidenza sul fatto che il prodotto rientrasse nella voce 2940 00 e l'interessato doveva accorgersi di tale fatto. Dall'invalidazione dell'ITV in questione non poteva derivare alcun legittimo affidamento.
- (34) Tuttavia, tenuto conto delle precise assicurazioni ricevute dalle autorità francesi, del fatto che il sito internet delle dogane francesi conteneva ancora al 1° marzo 2007 l'esclusione del prodotto in questione dalla voce 2940 00 e tenuto conto della complessità della normativa, si deve ritenere che l'interessato non abbia dato prova di negligenza.
- (35) Da quanto sopra risulta che le circostanze del caso in esame indicano un errore delle stesse autorità doganali francesi, che non poteva essere scoperto dall'operatore in buona fede, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (36) D'altra parte, dalla domanda trasmessa dalle autorità francesi risulta che si deve ammettere che l'interessato era in buona fede.

- (37) Dalla domanda risulta anche che l'interessato ha osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la sua dichiarazione in dogana.
- (38) Pertanto non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nel caso in esame.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi all'importazione per un importo di XXXXX oggetto della domanda della Repubblica Francese del 10 novembre 2006 non devono essere contabilizzati.

Articolo 2

La Repubblica Francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28/VIII/2007

Per la Commissione
Laszlo KOVACS
Membro della Commissione